

Assicurativo.it

Insidia stradale: liquidato ancora il danno morale.



di Spataro

Sulla base di altra giurisprudenza di merito successiva alla Cassazione. Ringraziamo l'avv. Luigi Vingiani del cortese invio - [Photo courtesy of Andrew Mark](#)

del 2009-10-07 su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

Si allega una recentissima decisione del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia dott. Giuseppe D'Angelo con cui viene riconosciuta l'esistenza del danno morale anche copo le decisioni gemelle della Corte di Cassazione.

Il giudice nella decisione evidenziata , dopo la sentenza n. della S.C. a sezioni unite n. 3677 del 16.02.2009, **ha operato una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni** (3° comma: L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto) e 2059 c.c., riconoscendo comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute e che **nella fattispecie concreta**, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, **ritiene che la 'voce' del danno non patrimoniale intesa come 'sofferenza soggettiva' non sia adeguatamente risarcita**, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, conseguentemente, ha proceduto ad 'adeguata personalizzazione' del danno non patrimoniale, liquidando , congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.

In buona sostanza il Giudice di Castellammare ha aderito all'orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di **Milano**, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334 e sentenza Corte d'Appello **Perugia** del 24.11.2008 conforme Tribunale di **Torino**, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di **Novara**, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23.) secondo cui :

«In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; il giudice, potendo ritenere che la 'voce' del danno non patrimoniale intesa come 'sofferenza soggettiva' non sia adeguatamente risarcita, puo' procedere ad un' adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». «% da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento

integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve 'procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"»

Luigi Vingiani

Testo al link sotto indicato

<http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=3132&search=> - Avv. Luigi Vingiani

Hai letto: Insidia stradale: liquidato ancora il danno morale.

Approfondimenti: [Circolazione stradale](#) > [Insidia](#) > [Danno morale](#) > [Salute](#) > [Civile.it](#) > [Danno esistenziale](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)